

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a [redacted] e [redacted] esponeva analiticamente le vicende del proc. nr. 9594/1996 R.G., radicato per iniziativa di questi convenuti e di [redacted] e nel quale l'attrice era stata convenuta in giudizio, riportando pedissequamente l'atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta di quel procedimento.

Il contenuto di quegli atti processuali può così sintetizzarsi:

- gli attori [redacted] [redacted] avevano proposto azione di petizione dell'eredità di [redacted] deceduta il 29 maggio 1994, loro devoluta in forza di un testamento olografo del 3 marzo 1991, pubblicato il 23 novembre 1995; in particolare [redacted] ed [redacted] erano stati istituiti eredi per quote di 1/6 ciascuno, [redacted] per una quota di 1/3 e le tre sig.re [redacted] per quote di 1/9 ciascuna; nel testamento olografo era contenuta anche una disposizione in favore delle [redacted] per far celebrare funzioni religiose e gli attori avevano chiesto che se ne accertasse la natura di disposizione in favore dell'anima e, quindi, di onere; si era dato atto anche che la testatrice, nubile e priva di discendenti, aveva legato al fratello [redacted] l'usufrutto su tutti i suoi beni e che l'usufruttuario era deceduto il 23 luglio 1994, sicchè gli attori erano divenuti pieni proprietari del patrimonio relitto da [redacted]; gli attori avevano anche riferito che [redacted] con testamento olografo fatto pubblicare da [redacted] in data 1 agosto 1994, aveva istituito quest'ultima propria erede universale; la convenuta [redacted] era in possesso dei beni ereditari costituiti dalla quota del 50% di un appartamento di quattro locali, cucina e servizi in [redacted], via [redacted] e della corrispondente quota dei beni mobili ed arredi contenuti nell'alloggio, nonché da altri valori e denaro contante, tenuto in parte in casa ed in parte su rapporti bancari; su queste premesse gli attori avevano proposto azione di petizione dell'eredità di [redacted] previo accertamento della loro qualità di eredi, nonché avevano chiesto l'accertamento della natura di disposizione in favore dell'anima delle disposizioni a beneficio delle Chiese; si era chiesto anche che la convenuta

fosse tenuta a corrispondere il valore monetario dei beni ereditari eventualmente alienati ed, infine, si era chiesto lo scioglimento della comunione relativa all'alloggio di via [redacted] di quanto nello stesso contenuto (in origine beni comuni dei due fratelli Cerati, per quote del 50% ciascuno);

- la convenuta del proc. nr. 9594/1996 R.G. [redacted] costituendosi, aveva osservato di essere stata istituita erede di [redacted] con testamento olografo del 20 settembre 1989, pubblicato l'1 agosto 1994; circa due mesi prima dell'apertura della successione di [redacted] era deceduta la sorella nubile [redacted] da sempre convivente con il predetto; costei aveva designato erede il fratello [redacted] con quella che in un primo momento era parsa essere la sua unica scheda testamentaria; di conseguenza [redacted] era stata immessa nel possesso dei beni ereditari provenienti dalla successione di [redacted] tra i quali erano compresi quelli pervenuti a quest'ultimo per successione alla sorella [redacted] i precisava che alle operazioni di apertura di cassette di sicurezza avevano presenziato, nel gennaio 1995, [redacted] ed [redacted] quest'ultima anche quale procuratrice di [redacted] [redacted] era stato istituito unico erede dalla sorella con un testamento olografo datato 2 marzo 1979, consegnato al fratello e depositato anche presso il prof. [redacted] parroco della parrocchia di [redacted] di via [redacted] la convenuta [redacted] nel dubitare che il successivo testamento di [redacted] in favore degli attori costituisse revoca delle precedenti disposizioni a beneficio del fratello, ne contestava l'attribuibilità "alla mano o alla volontà di [redacted]" e lo disconosceva formalmente; si chiedeva, poi, in via riconvenzionale il rimborso sia delle spese sostenute dal suo dante causa [redacted] in favore della sorella sia delle imposte derivanti dall'apertura della successione di [redacted] e dalla devoluzione del suo patrimonio in favore di [redacted] ivi comprese le imposte liquidate o da liquidare a carico della sig.ra [redacted] erede di [redacted], per effetto dell'erronea devoluzione a quest'ultimo dell'eredità della sorella; si era affermato anche che per l'eventualità in cui si fosse verificato che la scheda testamentaria datata 3 marzo 1991 era autografa di [redacted] si sarebbe in ogni caso dovuto respingere la domanda di accertamento dell'esistenza di una disposizione in favore dell'anima ex art. 629 cc, per non essere stati determinati i beni da impiegarsi a tal fine; su queste premesse si era chiesta la verifica

del testamento in favore degli attori, con ogni consequenziale provvedimento, con declaratoria di nullità e/o annullamento di tale testamento; in subordine si era chiesto di accertare che il testamento successivo non costituiva revoca di quello del 2 marzo 1979, respingendo tutte le domande degli attori; in via riconvenzionale si era chiesto di condannare gli attori in solido a rimborsare alla convenuta le spese per imposte afferenti la successione di [REDACTED] comunque sostenute e tutte le somme anticipate e/o versate da [REDACTED] ovvero dalla stessa [REDACTED] nell'interesse e/o a favore, direttamente e/o indirettamente, di [REDACTED] si era chiesta, infine, la condanna degli attori al risarcimento dei danni arrecati a [REDACTED]

Nell'atto di citazione compilato nell'interesse di [REDACTED] si dava atto altresì che con ordinanza riservata del 6 dicembre 1996 il giudice istruttore del procedimento nr. 9495/1996 R.G. aveva dichiarato la tardività delle domande riconvenzionali in quella sede proposte da costei e che quella causa era stata sospesa con ordinanza riservata del 14 giugno 1997, per avere il giudice istruttore ritenuto la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale di talune norme processuali in relazione agli art. 3 e 24 Cost., come sollevata dalla convenuta [REDACTED]

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 16 dicembre 1997 aveva dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale portate al suo giudizio e la sig.ra [REDACTED] con l'atto di citazione di questa causa intendeva "*devolvere al Tribunale tutte le domande, nessuna esclusa, contenute nella sua comparsa di costituzione e risposta in data 13 novembre 1996*". Tali domande non erano proposte anche nei confronti di Fiorella Del Bon, se pur indicata come erede di [REDACTED] nell'olografo del 1991 ed attrice del proc. nr. 9495/1996 R.G., perché, non essendone note né la residenza né il domicilio, il contraddittorio nei suoi confronti, litisconsorte necessaria, poteva essere instaurato solo una volta che gli altri coeredi avessero fornito le indicazioni necessarie per la notifica dell'atto di citazione; si ricordava, peraltro, che costei era stata definita "estranea" al giudizio nr. 9495/1996 R.G. dal patrono degli attori, con dichiarazione a verbale dell'udienza del 4 dicembre 1996.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 18 giugno 1998, si costituivano [REDACTED] ed [REDACTED] eccependo la litispendenza, per l'identità fra le domande proposte in questa sede dall'attrice [REDACTED] e quelle svolte nel proc. nr. 9495/1996 R.G., che non potevano dirsi venute meno per effetto della declaratoria di tardività delle domande riconvenzionali in quella sede avanzate.

I convenuti si opponevano, pertanto, all'istanza di riunione avanzata da [redacted] esponendo che la causa successivamente instaurata avrebbe dovuto essere cancellata dal ruolo ex art. 39 cpc.

Richiamato il contenuto del proprio atto di citazione del proc. nr. 9495/1996 R.G., i convenuti censuravano la temerarietà della richiesta di declaratoria del fatto che il testamento di [redacted] del marzo 1991 non costituisse revoca di quello del marzo 1979 e della domanda di risarcimento del danno formulata dalla sig.ra [redacted]

Si ribadiva, poi, per quanto necessario, il disconoscimento del testamento di [redacted] e, nel merito, si chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'attrice.

All'udienza di prima comparizione, celebrata l'8 luglio 1998, era disposta la trasmissione degli atti al presidente della sezione, essendosi ravvisati evidenti motivi di connessione fra la presente causa e quella rubricata al nr. 9594/1996 R.G..

All'udienza del 9 ottobre 1998 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted] litisconsorte necessaria del procedimento instaurato dall'atto di citazione della sig.ra [redacted]

All'udienza del 24 marzo 1999 si dava atto dell'intervento volontario di [redacted] costituitasi il 22 febbraio 1999 ed era fissata l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti nella causa nr. 4396/1998 R.G..

Nessun provvedimento era stato preso in ordine all'istanza di riunione dei due procedimenti ed all'udienza del 21 gennaio 2000 il procuratore dei convenuti e dell'intervenuta [redacted] dava atto che il procedimento nr. 9594/1996 R.G. era stato dichiarato estinto e di aver ricevuto mandato dai propri clienti per riproporre in un nuovo giudizio le domande già formulate in quel processo.

Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza dei convenuti, erano assegnati i termini per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Con ordinanza riservata, depositata il 5 luglio 2000 era disposta la riunione al proc. nr. 4396/1998 R.G. del proc. nr. 11807/2000 R.G., instaurato dai soli [redacted] ed [redacted] per riproporre le medesime domande già avanzate nel proc. nr. 9594/1996 R.G.. E' da notare che i tre attori avevano fatto notificare l'atto di citazione di quest'ultima causa anche alle tre sig.re [redacted] oltre che alla sig.ra [redacted] per assicurare la completezza del contraddittorio.

Con la medesima ordinanza riservata era dichiarata la contumacia di [redacted] nel proc. nr. 11807/2000 R.G. ed era rigettata l'eccezione di nullità della citazione proposta nel proc. nr. 4396/1998 R.G., ritenendosi "chiaro" il titolo della pretesa fatta valere in giudizio dall'attrice ed era riepilogato (in conformità a quanto qui già in precedenza sintetizzato) il quadro

delle domande rispettivamente proposte dalle parti. Chiarito che nel proc. nr. 4396/1998 R.G. erano già maturate le preclusioni istruttorie, erano assegnati i termini ex art. 184 cpc nel secondo giudizio, fissando l'udienza del 12 gennaio 2001 per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova nelle due cause riunite, nonché, a soli fini di regolarità formale del proc. nr. 11807/2000 R.G., per il tentativo di conciliazione delle parti (dispensate dall'obbligo di intervenire) in quest'ultimo procedimento.

Con ordinanza riservata depositata il 20 marzo 2001 era disposta CTU per verificare l'autografia dei testamenti apparentemente redatti da [redacted] nel 1989 e da [redacted] nel 1991 ed erano ammesse in parte le prove orali sollecitate dalle parti, riservandone l'assunzione all'esito della CTU grafologica. E' anche da notare che, sebbene all'udienza del 12 gennaio 2001, nella quale era stata riservata la predetta ordinanza, la difesa degli attori del proc. nr. 11807/2000 R.G. avesse prodotto le prove della compiuta notifica dell'atto di citazione alle tre sigg. r. [redacted] era stata omessa, sicuramente per mera dimenticanza, la formale dichiarazione di contumacia di [redacted] e [redacted] cui si deve provvedere in questa sede.

All'udienza del 13 giugno 2001 era assunta la testimonianza del notaio [redacted] ed era assegnato l'incarico di CTU.

Dopo due meri rinvii, giustificati dal ritardo nella conclusione dei lavori peritali, depositata il 12 giugno 2002 la relazione del CTU, che aveva concluso per la genuinità di ambedue i testamenti in verifica, era disposta una nuova comparizione personale delle parti per rinnovare il tentativo di conciliazione ed erano assegnati termini per il deposito di note di osservazioni alla CTU.

All'udienza del 20 marzo 2003 non era neppure esplorata dalle parti l'ipotesi di una soluzione conciliativa del contenzioso e si disponeva che il CTU rispondesse per iscritto alle osservazioni critiche delle parti, chiarendo, in particolare, se vi era la possibilità di stabilire, con sufficiente approssimazione e senza danneggiare il documento originale, se il testamento di [redacted] datato 3 marzo 1991 fosse stato effettivamente redatto in tale epoca ovvero successivamente, come ipotizzato dalla difesa di parte [redacted].

Depositata il 30 luglio 2003 le note a chiarimenti del CTU, all'udienza del 21 aprile 2004 erano assunte le testimonianze di [redacted] e [redacted] ed era ravvisata la necessità di disporre l'effettuazione di una ulteriore CTU, per istruire la domanda di divisione proposta da [redacted] che richiedeva la stima dell'appartamento di via [redacted] e l'eventuale formazione di un progetto divisionale.

All'udienza del 5 maggio 2004 era conferito tale ulteriore incarico di CTU ed era rigettata l'istanza di parte [redacted] per un supplemento di CTU sul testamento di data 3 marzo 1991 di [redacted].

volta a verificare se lo stesso fosse stato compilato, in realtà, nel 1995, dopo la morte di costei, perché un'indagine in tal senso, che avrebbe, comunque, implicato la distruzione del documento originale, non avrebbe, in ogni caso, prodotto esiti attendibili, tenuto conto del breve intervallo temporale (1991/1995) fra la data del testamento già riconosciuto come autografo e l'epoca della contraffazione asserita dalla difesa e considerato altresì il rilevante periodo (circa dieci anni) trascorso fra il momento (da collocarsi nel 1994/1995) della pretesa falsificazione e quello (nell'anno 2004) in cui l'indagine tecnica sollecitata dalla difesa di parte avrebbe potuto concretamente svolgersi.

Nella medesima udienza del 5 maggio 2004 si concludeva che i procedimenti riuniti potevano ritenersi maturi per la decisione, una volta istruita la domanda di divisione mediante la nuova CTU e la causa era rinviata all'udienza del 19 maggio 2005, nella quale erano precisate le conclusioni come da fogli allegati.

Dopo il rituale scambio degli atti finali, il 17 settembre 2005 la causa era trattenuta per la decisione collegiale nell'udienza del 20 settembre 2005.

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape, possibly resembling a large letter 'K' or a similar symbol.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra [redacted] chiesto al Tribunale di dare atto che la scheda testamentaria del marzo 1979 di [redacted] ati, prodotta nel proc. nr.9495/1996 R.G. poi estinto, non era stata disconosciuta in quella sede dalle controparti e che l'olografo del marzo 1991 non costituisce revoca di quello del 1979.

Tali domande sono, con ogni evidenza, per una parte irrilevanti e per altra parte infondate.

E' irrilevante riscontrare che il testamento del 1979 non sia stato disconosciuto dalle controparti beneficiarie dal testamento del 1991, perché non è in discussione l'autenticità delle disposizioni testamentarie del 1979 favorevoli ad [redacted] ma il fatto che questo olografo venne superato dal successivo testamento del 1991, che istituiva eredi i sigg.ri [redacted] [redacted] riservando ad [redacted] il solo usufrutto dei beni costituenti il patrimonio ereditario.

E' infondata la domanda di accertamento negativo dell'inesistenza di alcuna revoca del testamento del marzo 1979, perché la mera constatazione dell'esistenza di un testamento di epoca successiva che contiene l'istituzione di eredi diversi da quello designato nel primo testamento, implica che la successione di [redacted] debba avvenire in conformità alle previsioni del testamento del marzo 1991, se autentico.

L'aspetto centrale delle due cause riunite è, pertanto, la verifica dell'autografia del testamento del 1991 di [redacted] disconosciuto ritualmente dalla sig.ra [redacted] e del testamento del 1989 di [redacted], disconosciuto ritualmente dai sigg.ri [redacted] [redacted]

La CTU grafologica ha concluso senza incertezze che ambedue gli olografi sono autografi delle persone che ne appaiono autori.

Per quanto, in particolare, concerne il testamento olografo di [redacted] si deve osservare che è stata riscontrata l'integrità del supporto cartaceo sul quale il documento venne redatto, non essendo emerse "né cancellature, né abrasioni né pregressi segni di grafismo".

Si è anche evidenziata l'assenza di "anomalie nel tracciato coerente nell'intera stesura".

Si è sottolineata la "presenza di un'univoca manualità nella redazione dell'intera scheda testamentaria".

Ha ricordato il CTU di aver potuto utilizzare abbondante materiale comparativo, di epoche diverse, sì da poter verificare una progressiva involuzione di stile nel grafismo di [redacted] persistendo costante, tuttavia "la medesima modalità scritturale e soprattutto...una caratteristica

fondamentale nella dislocazione spaziale, nell'adesione ai margini ed alla compattezza delle parole".

Rinviando per ogni aspetto di dettaglio alla relazione depositata il 12 giugno 2002, si deve osservare che sono state individuate numerose, univoche corrispondenze nella scrittura di singoli caratteri nel testamento in verifica e nelle scritture comparative.

In risposta ad uno specifico quesito la CTU ha anche affermato che dall'analisi del testamento in verifica, "dal punto di vista grafologico, non emergono limitazioni alle effettive capacità intellettive e volitive".

Il CTP di parte [redacted] (cfr. relazione riportata nelle osservazioni sulla CTU depositate dal procuratore di questa parte il 29 novembre 2002) ha ipotizzato che il testamento del marzo 1991 sia il frutto di un falso a ricalco diretto, previa composizione a mosaico del testo apparente.

A conforto di questa tesi si sono evidenziate, come sintomatiche della contraffazione del documento, anomale connessioni di segni grafici, ispessimenti di caratteri o parti di singoli caratteri, modifiche di percorso della scrittura di talune lettere, intersezioni di tratti causate da sollevamenti di penna, sensibili rallentamenti del movimento per controllo gestuale, stacchi/ripresa in fase di scrittura di taluni caratteri ed altre peculiarità descritte alle pagg. 7 e segg. della memoria difensiva in esame.

Anche alla luce della diretta osservazione del testamento di cui si discute, non si può che condividere la replica della CTU circa il carattere "fuorviante" delle osservazioni di parte, che "mirano a stravolgere ogni plausibile considerazione, facendo apparire gesti spontanei o ispessimenti pressori frutto di imitazione a mosaico".

Assai opportunamente la CTU ha stigmatizzato "l'ingenuità" di questa tesi, che presuppone che l'eventuale mistificatore potesse aver avuto a disposizione un gran numero di scritti autografi coevi di [redacted] per poter ricavare dagli stessi tutte le parole necessarie per poter comporre, con la tecnica del ricalco, il secondo olografo, nel quale si è ravvisata la provenienza da un'unica mano e la corrispondenza al grafismo della *de cuius*.

Assai più plausibilmente taluni ispessimenti, le "intozzature spasmodiche" e le altre peculiarità di segni grafici evidenziate dal consulente di parte [redacted] sono state ricondotte "all'effettivo affaticamento ed alla conseguente pesantezza del tratto", che frequentemente si riscontrano nei manoscritti delle persone anziane [redacted] aveva superato gli ottant'anni all'epoca della redazione di questo testamento) e, a dire il vero, non di rado anche nei testi redatti da persone giovani, come ognuno ha la possibilità di constatare quasi quotidianamente.

Non resta, poi, che ribadire che del tutto velleitaria appare, nel caso di specie, la pretesa di giungere ad una datazione fino al 1995 dell'olografo del marzo 1991, stante l'insignificante intervallo temporale fra la data del documento ed il periodo della sua ipotizzata contraffazione.

Il Collegio, inoltre, non può che confermare, per esperienza della materia, il giudizio della CTU circa la scarsissima attendibilità e, quindi, l'inutilità delle tecniche di datazione dei documenti delle quali la difesa di parte [redacted] ha suggerito l'utilizzo, senza considerare, perdipiù, che tale genere di accertamenti avrebbe reso necessaria la distruzione, non consentita, dell'olografo in verifica.

Da ultimo si deve anche notare che pare logicamente incompatibile con l'ipotesi della contraffazione sostenuta da parte [redacted] fatto che nel testamento del marzo 1991 fosse contenuta una disposizione "in favore delle Chiese" per una quota tutt'altro che trascurabile (1/4) di un patrimonio, in definitiva, assai modesto.

L'accertata autenticità dei testamenti di [redacted] ed [redacted] implica che l'immobile di via [redacted] di cui gli anziani fratelli erano comproprietari per eguali quote, sia stato devoluto per il 50% alla sig.ra [redacted] per effetto della successione di [redacted] e per il restante 50% alle altre parti, secondo le quote già all'inizio esposte, a seguito della successione di [redacted]

Le dimensioni dell'immobile oggetto della domanda di divisione – si tratta di un appartamento di quattro locali e servizi – e la parcellizzazione delle quote di comproprietà fra sette persone, ben giustificano la conclusione del CTU in merito alla indivisibilità del bene in funzione delle quote di comproprietà.

Dal momento che nessuno dei condividenti ha chiesto l'attribuzione dell'intero, dietro versamento di conguagli in denaro agli altri comproprietari, non resta che disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto dell'immobile. A questo solo fine la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.

Si può brevemente osservare che i rilievi delle parti circa l'adeguatezza della stima operata dal CTU potranno essere tenuti presenti quando si determinerà il prezzo di vendita all'incanto, anche per tener conto dell'evoluzione del mercato tra il settembre 2004, epoca cui risale la consulenza estimativa ed il momento in cui si determinerà in concreto il prezzo base per l'asta da esperirsi. Si deve anche chiarire che, diversamente da quanto pare ritenere la difesa di parte [redacted] la circostanza che risultasse a disposizione una cantina diversa da quella indicata come di pertinenza nella scheda catastale dell'immobile (v. a pag. 5 della relazione), non precluderà la possibilità di mettere all'incanto l'appartamento di via [redacted] con la cantina di sua

pertinenza, pur se, eventualmente, occupata da terzi, nei confronti dei quali l'acquirente dell'immobile potrà, se del caso, esperire le opportune azioni finalizzate al rilascio.

L'accertamento della genuinità dei testamenti olografi di [redacted] ed [redacted] e lo scioglimento della comunione immobiliare avente ad oggetto l'appartamento di via [redacted] esauriscono quasi per intero la materia della causa, perché le restanti domande delle parti, minuziosamente e, talvolta, confusamente articolate, rivelano, fin dalla loro enunciazione, una scarsa consistenza giuridica e/o fattuale.

E così, per quanto concerne le domande dei sigg.ri [redacted] si può osservare che:

- 1) la previsione del testamento del 3 marzo 1991 di [redacted] per destinare $\frac{1}{4}$ del patrimonio "alle Chiese per dire S. Messe..." è nulla come disposizione a favore dell'anima ai sensi dell'art. 629 cc non essendo determinati i beni da impiegarsi a tale fine ed è parimenti nulla come istituzione di erede, perché è talmente generica da non consentire la determinazione dei beneficiari, neppure attraverso l'interpretazione del testamento, come è agevole desumere, del resto, dal fatto che la testatrice avesse rimesso alla discrezionalità della coerede ed esecutrice testamentaria [redacted] (con l'espressione "[redacted] a quali sono") l'individuazione delle "Chiese" che avrebbero dovuto beneficiare di una quota pari ad $\frac{1}{4}$ delle sue proprietà; da tale conclusione deriva che la quota in parola dovrà accrescere la quote degli altri coeredi di [redacted]
- 2) sono prive di pregio le domande volte a conseguire la restituzione di beni mobili già di proprietà di [redacted] ovvero il controvalore di quanto da [redacted] alienato, perché dell'eredità non fanno parte beni mobili di apprezzabile valore e non vi è alcuna prova del fatto che gli arredi della casa della defunta, ceduti da [redacted] al rigattiere [redacted] per un minimo corrispettivo (v. p.v. ud. 21 aprile 2004 e doc. 44 prod. [redacted] ed altri), valessero più dell'insignificante somma realizzata con la cessione;
- 3) le domande istruttorie ex artt.210 e 213 cpc, come già argomentato nell'ordinanza depositata il 20 marzo 2001, sono all'evidenza esplorative e finalizzate a supplire, con l'iniziativa del giudice, al mancato assolvimento di un onere probatorio di parte;
- 4) il fatto che l'appartamento di via [redacted] costituisca il solo bene di rilievo economico dell'asse ereditario di [redacted] rende inconsistente anche la domanda di rendiconto di [redacted]

Per quel che, invece, concerne le domande di [redacted] ulteriori rispetto a quelle già esaminate si deve concludere che:

- 1) le domande relative al rimborso di spese anticipate per l'eredità di [redacted] [redacted] aiono genericamente dedotte ed, in effetti, la loro illustrazione occupa solo poche righe di una sovrabbondante comparsa conclusionale; si deve anche osservare che la gran parte dei documenti prodotti a tal fine da parte [redacted] sono relativi a spese condominiali sostenute prima del decesso di entrambi i fratelli [redacted] e da ritenersi sopportate da costoro in misura corrispondente alle quote (eguali) di comproprietà di ciascuno;
- 2) la domanda di risarcimento del danno da "comportamento processuale ed extraprocessuale" si fonda (v. a pag. 59 della comparsa conclusionale di parte [redacted] su generiche censure di condotte che sotto nessun profilo possono definirsi illecite;
- 3) dell'inconsistenza delle richieste di approfondimento istruttorio relative sia alle consulenze grafologica e divisionale già si è detto e non resta che chiarire che la pedissequa, immutata riproposizione, con identiche motivazioni, di richieste istruttorie già esaminate e respinte non impone davvero al giudice l'onere di replicare ogni volta motivazioni di cui la parte istante non pare essersi fatta carico in alcun modo.

La reciproca soccombenza delle parti su gran parte delle domande ed il fatto che la parte residua del giudizio abbia ad oggetto lo scioglimento di una comunione immobiliare rende evidente l'opportunità dell'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite e di CTU.



PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione collegiale

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa domanda eccezione, deduzione,

DICHIARA

la contumacia di [redacted] e [redacted] r. proc. nr. 11807/2000 R.G.;

DICHIARA

che il testamento olografo di [redacted] in data 3 marzo 1991, pubblicato il 23 novembre 1995 come allegato B del verbale di pubblicazione di testamento olografo nr. 46376 di repertorio del notaio [redacted] di [redacted] ed il testamento olografo di [redacted] in data 20 settembre 1989, pubblicato l'1 agosto 1994 come allegato B del verbale di pubblicazione e deposito di testamento olografo e accettazione di eredità nr. 44306 di repertorio del notaio [redacted] di [redacted] sono autografi delle persone da cui provengono;

DICHIARA

che il testamento di [redacted] su menzionato costituisce revoca del precedente testamento della stessa di data 2 marzo 1979;

DICHIARA

la nullità della disposizione di $\frac{1}{4}$ (un quarto) del patrimonio a favore "delle Chiese per dire S. Messe perché Dio mi aiuti e non mi abbandoni" contenuta nel testamento olografo in data 3 marzo 1991 di [redacted]

DICHIARA

che per effetto del testamento in data 3 marzo 1991 eredi di [redacted] sono: [redacted] [redacted] per la quota di $\frac{1}{3}$ (un terzo), [redacted] ed [redacted] per la quota di $\frac{1}{6}$ (un sesto) ciascuno, [redacted] per la quota di $\frac{1}{9}$ (un nono) ciascuna;

DICHIARA

lo scioglimento della comunione fra [redacted]
[redacted] relativa all'immobile in
[redacted] identificato al N.C.E.U. di [redacted] foglio 435, part. 14, sub
18 e relative pertinenze, accessori e quote di proprietà comune condominiale, dato atto della non
comoda divisibilità del bene in funzione delle quote di comproprietà - 1/2 (un mezzo) [redacted]
[redacted], 1/6 (un sesto) A [redacted] 1/12 (un dodicesimo) ciascuno [redacted]
[redacted] 1/18 (un diciottesimo) ciascuna [redacted] e
[redacted] e preso atto che nessuno dei coeredi chiede l'attribuzione dell'intero,

DISPONE

la vendita all'incanto del bene immobile come sopra identificato ed allo scopo

RIMETTE

la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza;

RIGETTA


ogni altra domanda delle parti e

COMPENSA



integralmente fra le parti le spese di lite e per CTU.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 settembre 2005.

il Giudice est.
Giovanni Rollero



il Presidente
Marco Manunta



Francesco d'Alaja

